

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ISTRUZIONI INPS PER RICHIESTA CIGO

In attesa di un'ulteriore annunciata circolare, l'Inps emana il messaggio n.2908/16, con il quale detta le prime indicazioni in ordine alla nuova procedura di presentazione telematica delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, definita secondo i dettami del D.M. n.95442/16.

Le nuove regole si applicano alle domande presentate dal 29 giugno scorso e si possono qui riassumere:

- competenza esclusiva delle sedi Inps, con corrispondente soppressione delle commissioni provinciali Cigo;
- individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- obbligo a carico delle aziende di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione (è questa la vera novità della nuova procedura);
- facoltà per l'Inps di richiedere l'integrazione della documentazione ai fini procedimentali.

Unitamente all'istanza, l'azienda dovrà redigere (si vedano i *fac simile* allegati al messaggio Inps), e trasmettere telematicamente, con i consueti canali, una dettagliata relazione tecnica, con la quale dovrà specificare le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa e gli elementi oggettivi attendibili in base ai quali si dimostra il continuo operare sul mercato della stessa azienda. Sarà comunque facoltà delle competenti strutture Inps richiedere l'esibizione anche documentale delle ragioni a supporto della domanda e, eventualmente, in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti, di avviare una specifica richiesta di integrazione di dati o notizie a cui l'azienda dovrà rispondere entro i 15 giorni successivi mediante Pec o Cassetto bidirezionale.

In caso di richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale per eventi meteo, il richiedente dovrà altresì allegare i bollettini meteo rilasciati dagli Enti accreditati. Quest'indicazione è sicuramente innovativa e aggrava l'adempimento, infatti fino a giugno era lo stesso Istituto che, predisponendo l'istruttoria, reperiva la documentazione necessaria per verificare l'evento meteorologico.

Stante la centralità della relazione tecnica, l'Istituto precisa che la relazione deve corredare anche le richieste di proroga della domanda originaria, in quanto vengono considerate, ai fini della concessione del trattamento, domande distinte e, pertanto, occorre dimostrare il perdurare degli elementi probatori presenti nella prima istanza.

La relazione tecnica dettagliata dovrà essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art.47, D.P.R. n.445/00) e va sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da suo delegato e trasmessa in via telematica tramite i consueti canali.

In ultimo, l'Istituto precisa che per le domande presentate dal 29 giugno e non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal decreto, le aziende dovranno procedere alla loro integrazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma